

Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'innovazione
Ufficio per l'attività normativa e
amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure
c.a. Dr.ssa
Corso Vittorio Emanuele, 116
00187 - ROMA

Al Sindaco del Comune di Praia a
Mare
Via Municipio, 1
87028 PRAIA A MARE (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunale di minoranza del Comune di Praia a Mare.

Il Sindaco del Comune di Praia a Mare, lamentando il continuo, indiscriminato ed esasperato accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri di minoranza - attuato mediante richiesta, ogni mese, di copie di tutte le delibere, del protocollo generale e di tutti gli atti propedeutici alle delibere - chiede a questa Commissione: a) come possa l'ente comunale garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali, senza rallentare l'attività degli uffici e causare l'eccessivo dispendio di risorse materiali; b) in qual modo possa opporsi alle istanze di accesso fatte indiscriminatamente e per scopi strumentali.

Quanto al primo quesito, si rammenta che il diritto di accesso dei consiglieri deve essere concesso nella maniera più ampia, non potendo tale facoltà subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; né il diniego può essere giustificato con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo degli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un apparato burocratico, e quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari), necessari all'assolvimento dei loro compiti (C.d.S. Sez. V, 04-05-2004, n. 2716; T.A.R. Veneto, II, n. 770/2005).

L'unico limite esistente è quello di poter esaudire la richiesta, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929).

Pertanto, con riguardo al caso in esame, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità per gli uffici comunali, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzioni alle altre attività comunali di tipo corrente, dilazionando opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste ma consentendo ai consiglieri comunali di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Quanto al secondo quesito, l'ampiezza del diritto di accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali, ai quali non può essere opposto alcun diniego, tuttavia, non esclude il rispetto di alcune forme e modalità di esercizio.

In particolare, oltre alla necessità che l'interessato specifichi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari, e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (cfr. in tal senso l'art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990 nonché C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Al riguardo, è utile puntualizzare che non può richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data ed a quelli ancora da adottare. Una richiesta di accesso siffatta è stata ritenuta inammissibile, in quanto priva della individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di accesso (così T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. I - sentenza 26 maggio 2004, n. 1762; T.A.R. Sardegna, Sez. II - sentenza 12 gennaio 2007, n. 29).

Inoltre, è stato ritenuto legittimo il diniego alla richiesta di accesso avanzata da alcuni consiglieri comunali per ottenere un cospicuo numero di copie di "documenti ritenuti utili", risultata non coerente con il mandato ed i compiti, definiti dalla legge, per i predetti soggetti configurandosi, come una forma di controllo specifico e non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (Così C.d.S., Sez. V sentenza 28 novembre 2006, n. 6960).

Alla c.a.
Via Montà, 27
12050 RODELLO (CN)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale di minoranza del Comune di Rodello.

Un consigliere comunale di minoranza, lamentando che il Sindaco aveva negato sistematicamente l'accesso ai documenti necessari per espletare il proprio mandato e che detti documenti erano stati consegnati soltanto in esito a solleciti scritti dopo 15 o anche 30 gg., chiede a questa Commissione: a) se sia legittimo il diniego di accesso ai documenti per capriccio o per scelta politica; b) quali siano i tempi di esercizio del diritto di accesso; c) quali mezzi di tutela esistano avverso le condotte di ostacolo o di ritardo frapposte all'accesso ai documenti.

Quanto al primo quesito, fermo restando che l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione comunale dall'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 non si presta ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati i quali non possono opporre alcun diniego, va tuttavia chiarito che anche il diritto di accesso dei consiglieri comunali è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità.

In particolare, oltre alla necessità che l'interessato specifichi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari, e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (cfr. in tal senso l'art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Al di fuori di tali ipotesi eccezionali e contingenti, sarebbe del tutto ingiustificato il diniego di accesso dell'ente civico, soprattutto se fondato su un mero capriccio o addirittura su motivi di discriminazione politica.

Quanto al secondo quesito, si osserva il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale ex art 43 del d.lgs. n. 267/2000 è istituito speciale rispetto al generale diritto di accesso di cui all'art. 22, legge n. 241 del 1990, avendo il primo introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto alla seconda, di contenuto generale. Ne consegue che, in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di gg. 30 dalla richiesta, in virtù della previsione generale di cui all'art. 25 co. 4 della legge n. 241/90.

Tuttavia, come questa Commissione e la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di sottolineare più volte, il diritto di accesso del consigliere comunale ex art 43 del d.lgs. n. 267/2000 è un istituto giuridico funzionalizzato a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Dalla funzionalizzazione di tale diritto al concreto esercizio del mandato politico consegue che l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato.

Dunque, eventuali condotte meramente limitative, ovvero concretamente soppressive del diritto all'accesso - come potrebbe verificarsi se l'ente comunale, in caso di procedimenti amministrativi urgenti o in corso o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a trenta giorni, consegnasse le copie degli atti con tempistica tale da impedire di fatto l'esercizio delle prerogative del mandato politico dei consiglieri comunali - non possano essere condivise in quanto concretamente lesive del diritto del consigliere comunale istante.

E' ovvio che il diritto dei consiglieri alla visione o al rilascio di copie, strettamente necessarie al mandato, potrà avvenire in tempi tali da garantire il concreto esercizio del mandato, purché la richiesta venga presentata in tempo adeguato alle esigenze del responsabile del procedimento.

In ogni caso il diritto di accesso del consigliere comunale ai documenti non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica, perché ne risulterebbe ostacolato l'esercizio del mandato istituzionale (C.d.S. Sez. V, 22-02-2007, n. 929), essendo comunque obbligo degli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti (C.d.S. Sez. V, 4.5.2004, n. 2716; T.A.R. Veneto, II, n. 770/2005).

Tuttavia, qualora l'esaudimento della richiesta di accesso sia eccessivamente gravosa per gli uffici comunali, questi potrebbero dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, consentendo comunque al consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso l'ente.

Quanto al terzo quesito, pur non essendo previsto specificamente un procedimento di tutela del consigliere comunale in caso di rifiuto (espreso o tacito), di differimento o di limitazione dell'accesso, si ritiene applicabile anche a dette ipotesi - in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso - la previsione generale di cui all'art. 25, co. 4, della legge 241 del 1990 che attribuisce la facoltà al richiedente di presentare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'amministrazione ricorso al T.A.R. ovvero al difensore civico competente per territorio nei confronti degli atti comunali, provinciali e regionali, ferma restando comunque l'eventuale responsabilità penale (per il reato di cui all'art. 328 c.p.), amministrativa, disciplinare o civile dei funzionari per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

.....
Assistente sociale del
Comune di Oggiona con Santo Stefano
Via Bonacalza, 146
21040 OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA)

OGGETTO: Legittimazione all'accesso da parte di un consigliere comunale a documenti amministrativi riguardanti un minore.

Con email del 16 gennaio 2009 la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla legittimazione all'accesso da parte di un consigliere comunale a documenti amministrativi riguardanti un minore e in ordine alle modalità di accesso da parte del medesimo.

Al riguardo la Commissione, in linea con la più consolidata giurisprudenza amministrativa (per tutti cfr. Consiglio di Stato sent. 5264 del 9 ottobre 2007, sent. 2966 dell'11 maggio 2004), ritiene che gli artt. 10 e 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuiscano al consigliere comunale il potere di accedere a tutti i documenti amministrativi in possesso del Comune senza che, in assenza di deroga espressa, possa essere opposta la riservatezza dei dati in essi contenuti.

Resta ovviamente a carico del consigliere comunale la responsabilità di tutelare la riservatezza dei dati contenuti nei documenti cui egli abbia avuto accesso.

Quanto alle modalità di ostensione, la S.V. chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere comunale che imponga l'elaborazione di "un elenco nominale non già in atti ma da redigersi appositamente".

In quest'ultimo caso, essendo oggetto dell'accesso "informazioni" e non "documenti", legittima appare la richiesta di un'attività elaborativa, purché non particolarmente complessa.

Alla c.a. di
Via Marin, 15
33030 FORGARIA NEL FRIULI (UD)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale del Comune di Forgaria nel Friuli.

Un consigliere comunale lamenta che le proprie istanze di accesso vengono esaudite dall'ente civico mediante consegna di copia degli atti in limite allo scadere del termine di 30 gg., senza considerare la necessità per i consiglieri comunali di disporre degli atti, trattandosi tendenzialmente di semplici lettere o comunicazioni, anche prima della scadenza del termine in relazione alle esigenze di svolgimento del mandato.

Il quesito verte sostanzialmente sui tempi e modi di esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale.

In linea generale, il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è istituito speciale rispetto al generale diritto di accesso di cui all'art. 22, legge n. 241 del 1990, avendo il primo introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto alla seconda, di contenuto generale. Ne consegue che, in difetto di un regolamento comunale che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di gg. 30 dalla richiesta, in virtù della previsione generale di cui all'art. 25 co. 4 della legge n 241/90.

Tuttavia, come questa Commissione e la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di sottolineare più volte, il diritto di accesso del consigliere comunale ex art 43 del d.lgs. n 267/2000 è un istituto giuridico funzionalizzato a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Dalla funzionalizzazione di tale diritto al concreto esercizio del mandato politico consegue che l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato.

Pertanto, eventuali condotte meramente limitative, ovvero concretamente soppressive del diritto all'accesso - come potrebbe verificarsi se l'ente comunale, in casi di procedimenti amministrativi urgenti o in corso o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a trenta giorni, consegnasse le copie degli atti con tempistica tale da impedire di fatto l'esercizio delle prerogative del mandato politico dei consiglieri comunali - non possano essere condivise in quanto concretamente lesive del diritto del consigliere comunale istante.

Resta fermo che il diritto dei consiglieri alla visione o al rilascio di copie, strettamente necessarie al mandato, potrà avvenire in tempi tali da garantire il concreto esercizio del mandato, purché la richiesta venga presentata in tempo adeguato alle esigenze del responsabile del procedimento.

Cons.
Via
01019 VETRALLA (VT)

e, p.c. Sindaco
del Comune di Vetralla
Piazza Umberto I
01019 VETRALLA (VT)

OGGETTO: Diniego di immediata visione dei documenti amministrativi comunali.

La Signora, consigliere comunale di Vetralla, riferisce a questa Commissione di aver chiesto di prendere immediata visione di alcuni documenti amministrativi comunali, e che il competente Ufficio le ha negato la visione immediata ed ha rinviato l'accesso, subordinandolo ad apposita autorizzazione del sindaco ai sensi del regolamento comunale sull'accesso approvato con delibera del Consiglio comunale 13/11/1997 n. 69. La legittimità del comportamento di detto Ufficio viene sottoposta all'esame di questa Commissione.

Ritiene la Commissione che, ai fini del chiesto parere, sia necessario acquisire il regolamento comunale suindicato.

La Commissione sospende il rilascio del parere in attesa che venga provveduto al suindicato adempimento.

Difensore Civico della Toscana
Via de' Pucci, 4
50122 FIRENZE

OGGETTO: Consigliere comunale - accesso ai tabulati delle telefonate in uscita degli amministratori comunali. Quesito.

Con nota del 20 maggio 2009 il Difensore Civico della Toscana ha fatto presente che un consigliere comunale di Altopascio (LU), avendo rilevato l'elevato importo delle fatture relative ai tabulati concernenti la telefonia mobile di servizio dei locali amministratori, ha chiesto se tali tabulati siano accessibili. A tale riguardo il Difensore Civico fa presente che l'ANCI il 2 maggio 2005 ha espresso l'avviso che sia ammissibile l'accesso alle fatture relative ai tabulati telefonici ma non anche questi ultimi, dato che essi costituirebbero dati personali e non già documenti amministrativi. Osserva peraltro il Difensore Civico che la considerazione dell'ANCI potrebbe ritenersi non risolutiva, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione, l'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al consigliere comunale *“un latissimo diritto all'informazione”* cui è correlato *“un puntuale obbligo degli uffici comunali di fornire tutte le notizie e informazioni in loro possesso.... utili al fine di una completa valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale”*. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Non è contestabile che i tabulati telefonici non costituiscano un *“documento amministrativo”*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/90, dal momento che essi sono qualificabili in termini di rappresentazione di eventi e non già in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Né è contestabile che i tabulati attengano a dati personali, la cui tutela può essere richiesta solo all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 309 giugno 2003 n. 196).

Ma ai sensi dell'art. 59 del citato decreto legislativo l'accesso è consentito anche ai dati personali, salve le particolari condizioni che il successivo art. 60 (non applicabile al caso in esame) richiede nel caso di dati sensibili; e quindi a maggior ragione deve poter essere consentito ai fini dell'acquisizione di *“notizie e informazioni”* da parte del consigliere comunale, ai sensi del citato art. 43, tenuto conto che l'acquisizione di copia dei tabulati in questione non viola la riservatezza degli interessati, a condizione che i tabulati in questione non riportino integralmente il numero telefonico del destinatario della chiamata, non consentendone perciò l'individuazione (T.A.R. Marche, Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 1898).

In tale situazione, ferma restando – ovviamente – l'accessibilità delle fatture relative ai tabulati delle telefonate in uscita, deve ritenersi che il consigliere comunale, che – come nel caso in esame - abbia rilevato consumi anomali nelle spese telefoniche degli amministratori, possa accedere ai tabulati stessi, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio *munus*.

Avv.
Segretario Comunale
Comune di Valle di Maddaloni
Via Umberto I, 75
81020 VALLE DI MADDALONI (CE)

OGGETTO: Possibilità di reiterare innumerevoli volte la domanda d'accesso: quesito.

Con nota del 18 maggio 2009 il Segretario Comunale di Valle di Maddaloni ha fatto presente che nell'ultimo biennio una dipendente comunale, che ha una causa in corso con il Comune, ha presentato diciannove domande d'accesso - sinora sempre accolte - ad un gran numero di documenti, in parte sempre gli stessi, pretendendone l'adempimento in tempi ristretti "per motivi di giustizia". Ciò stante il Segretario Comunale ha chiesto se, a parere di questa Commissione, detta dipendente:

- 1) abbia la legittima facoltà di chiedere reiteratamente copia dei documenti amministrativi a lei necessari;
- 2) possa legittimamente pretendere che, per motivi di giustizia, la domanda d'accesso venga accolta in un termine breve.

Al riguardo la Commissione osserva che, ferma restando - ovviamente - la facoltà dell'interessata di chiedere l'accesso a documenti amministrativi in precedenza non richiesti, la richiesta reiterata degli stessi documenti costituisce un comportamento che, qualora non giustificato da documentate circostanze obiettive che abbiano impedito di utilizzare i documenti già in possesso del richiedente, assume un carattere meramente emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto d'accesso, e fa ritenere applicabile alla fattispecie quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2006) che ammette la reiterabilità della domanda d'accesso solo nel caso di interessi sopravvenuti.

Quanto poi alla pretesa di un accoglimento della domanda d'accesso in un termine breve si fa presente che, fermo restando - ovviamente - che è sempre auspicabile che l'Amministrazione svolga la propria attività con la massima tempestività consentita, la circostanza che l'accesso sia esercitato "a fini di giustizia" non attribuisce alla domanda alcuna priorità giuridicamente rilevante, salvo particolari circostanze che l'Amministrazione ha facoltà di valutare caso per caso.

Dott.
Sindaco di Satriano
Via G. Marconi, 5
88060 SATRIANO (CZ)

OGGETTO: Diniego di accesso ad avviso di conclusione delle indagini.

Il Sindaco di Satriano ha riferito a questa Commissione di essere stato coinvolto in un procedimento penale, conclusosi con un avviso di conclusione delle indagini, e che un consigliere comunale ha chiesto di ottenere copia di tale avviso. Il sindaco ha negato l'accesso; e stante l'insistenza del richiedente consigliere, ha chiesto se a parere di questa Commissione il diniego sia legittimo.

Osserva la Commissione che il diritto d'accesso si esercita nei confronti dei "*documenti amministrativi*", e cioè degli atti "*detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*" (art. 22, comma 1, della legge n. 241/90). Ma tale non è l'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415 bis c. p. c., che è un atto non amministrativo ma giudiziario, e che è destinato ad essere detenuto non dal Comune (che non lo prende in carico nel proprio protocollo) ma direttamente dal destinatario dell'avviso in quanto persona fisica e non in quanto Sindaco.

Ne consegue che il diniego opposto al suddetto consigliere comunale deve ritenersi giustificato.

Nei sensi suesposti è il parere.

Dr.
Amministratore Soc. Xxxxx
Viale
90143 PALERMO

OGGETTO: Soc. Xxxxx: accesso a contratto di programma.

Il Sig., amministratore della Soc. Xxxxx, con nota in data 10 giugno 2009 ha prospettato a questa Commissione:

- che detta Società da 25 anni vanta un notevole credito nei confronti della Soc. Yyyyy;

- che il CIPE con delibere n 84/2004 e n. 18/2006 ha autorizzato il Ministero dello Sviluppo Economico alla stipula di un contratto di programma con la Società Sviluppo Italia Turismo;

- che detto contratto di programma prevede un finanziamento di circa 70 milioni di euro e *“la piena e libera disponibilità dei terreni edificabili acquistati e/o acquistandi dalla predetta Yyyyy”*, nelle more fallita;

- che lo scorso dicembre la Xxxxx ha notificato a detto Ministero l'avvenuto fallimento della Yyyyy e la revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'acquisto di terreni suindicati; e successivamente ha ripetutamente chiesto al Ministero stesso l'accesso al citato contratto di programma nonché *“la convalida che il deliberato finanziamento dei 70 milioni di euro sia in stand by”*, senza ottenere alcun riscontro.

La questione viene sottoposta al parere di questa Commissione

Al riguardo la Commissione osserva che, sulla base di quanto rappresentato dall'interessato, appare indubbio che la Xxxxx abbia un interesse diretto e attuale alla conoscenza del contratto di programma in parola, e che pertanto il Ministero per lo Sviluppo Economico sia tenuto a concedere il chiesto accesso. Per quanto poi riguarda la chiesta *“convalida che il deliberato finanziamento dei 70 milioni di euro sia in stand by”* la Commissione osserva che, trattandosi di questione non relativa al diritto d'accesso e quindi esulante dall'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, non può esprimere alcun parere al riguardo.

Nei sensi suesposti è il parere.

Dott.ssa
Segretario Generale
Comune di Casale Monferrato
Via Mameli, 10
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

OGGETTO: Accesso di un consigliere comunale ai documenti del gestore telefonico comprovanti l'importo delle chiamate di singole utenze.

Il Comune di Casale Monferrato chiede a questa Commissione l'avviso in ordine alla richiesta di un consigliere comunale relativa all'esame dei tabulati telefonici allegati alle fatture emesse dal gestore telefonico di alcune utenze a carico del bilancio comunale (si tratta di quegli allegati in cui vengono indicati la durata delle chiamate ed il numero del destinatario con cifre finali criptate, nonché l'importo parziale imputabile a ciascuna utenza). Poiché la conservazione di tali allegati è facoltativa, il Comune pone il doppio quesito se la richiesta di accesso del consigliere comunale debba essere soddisfatta chiedendone copia al gestore e se il concetto di "informazioni in possesso" di cui all'art. 43, T.U.E.L. da fornire al consigliere comunale si estenda anche ai documenti detenuti transitoriamente (come nella specie gli allegati alle fatture delle singole utenze).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Nella specie, il Comune non è obbligato a conservare (e, quindi, a detenere stabilmente) il documento comprovante il dettaglio e gli importi delle chiamate di ciascuna utenza telefonica. Il Comune, peraltro, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U.E.L. di fornire tutte le informazioni in suo possesso (anche transitorio) al consigliere comunale affinché questi, in adempimento del proprio mandato, possa vigilare sulla legalità, correttezza, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa posta in essere.

Poiché il controllo delle spese telefoniche rientra fra i più generali compiti del consigliere comunale di vigilare sul bilancio dell'ente, il Comune è tenuto a fornirgli tutta la documentazione utile a valutare la regolarità e l'entità della spesa telefonica, attivandosi, conseguentemente, per recuperare i documenti di dettaglio rivelatori degli importi delle singole chiamate.

Regione Molise
Direzione Generale IV
Politiche del Territorio, dei
Trasporti e della Casa
Servizio Infrastrutture Idriche
Piazza Andrea D'Isernia
86170 ISERNIA

OGGETTO: Procedimento per la concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico. Richiesta di accesso di uno o più concorrenti.

La Regione Molise, dopo aver premesso che in materia di concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico il procedimento prevede (T.U. n. 1775/1933, art. 7, comma 1) la presentazione di domande corredate dei progetti di massima e, per ciascuna domanda, l'obbligo di pubblicazione nell'avviso sul Bollettino Ufficiale, contenente il nome del richiedente, i dati principali della richiesta derivazione (T.U. n. 1775/1933, art. 7, comma 5), e, inoltre, che ai sensi dell'art. 12, R.D. n. 1285/1920 applicabile nella specie in assenza di un regolamento specifico di attuazione del T.U. n. 1775/1933) la domanda e il progetto depositati sono "visibili al pubblico", esprime preoccupazione circa la possibile violazione del segreto industriale che la visione della domanda, corredata di "dati tecnici sensibili", potrebbe ingenerare.

Chiede, conseguentemente, un parere in ordine all'esatta delimitazione della nozione di "visibilità pubblica" contenuta nel citato art. 12, R.D. n. 1285/1920 e alla individuazione dei documenti ostensibili senza violare segreti industriali.

Per la soluzione dei quesiti sottoposti dalla Regione è opportuno richiamare, sia pure, sinteticamente, la normativa che disciplina la materia.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa".

"L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque" (art. 7, comma 4).

"Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione" (art. 7, comma 5).

"Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati" (art. 7, comma 9).

"Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile" (art. 7, comma 10).

L'art. 12 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) stabilisce che "La pubblicazione della domanda, a termini dell'art. 7, è fatta dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta

Ufficiale mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'Ufficio del Genio Civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta.... Omissis.”

“Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda” (art. 7, ultimo comma, T.U. n. 1775/1933).

Ai sensi dell'art. 8 dello stesso T.U. n. 1775/1933, “L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni”.

Il successivo art. 9 stabilisce che “Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: omissis”.

La richiamata normativa, di cui sono state riportate le principali disposizioni che riguardano più da vicino i quesiti sottoposti, è informata alla tutela, da un lato, del patrimonio delle risorse idriche e, dall'altro, dei soggetti che dalla concessione potrebbero subire effetti pregiudizievoli. Rispondono a tali finalità sia la complessa regolamentazione della “pubblicità” delle domande di concessione che quella sulla relativa istruttoria; ancora più complessa, perlomeno sotto l'aspetto degli effetti procedurali delle domande presentate in tempi diversi, è la disciplina della concorrenza di una pluralità di soggetti interessati alla concessione.

Premesso che la datazione della legislazione (primaria e secondaria) in soggetta materia suggerirebbe una sua rivisitazione per adeguarla, almeno in tema di diritto all'accesso, alla più recente normativa, in ordine al profilo più rilevante del parere richiesto a questa Commissione – e cioè l'operatività dell'obbligo di rendere “visibili al pubblico” la domanda di concessione con l'allegato progetto - si deve ritenere che la finalità di tale “pubblicità” (del resto esplicitamente contenuta nel testo del citato art. 12, R.D. n. 1285/1920) è quella di consentire “le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta” da parte di chi potrebbe esserne pregiudicato (quali, per esempio, i proprietari delle particelle immobiliari interessate dalle opere collegate alla concessione o i titolari di precedenti derivazioni). Poiché la visibilità della domanda e del relativo progetto ha questa finalità, solo coloro i quali dimostrino di poter subire un eventuale pregiudizio potranno legittimamente accedere a tali documenti: dovranno, cioè, dimostrare la titolarità di una posizione giuridica qualificata così come richiesto dall'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90.

Diversa è la posizione dei soggetti concorrenti alla concessione.

Essi non sono compresi fra quelli nei cui confronti, ai sensi dell'art. 12, R.D. n. 1285/1920, sussiste l'obbligo di “pubblica visibilità” della domanda e del progetto depositati dai concorrenti e, conseguentemente, di fronte ad una richiesta di accesso,

ben può l'Amministrazione, al fine di evitare la possibile violazione di segreti industriali (tecnici e/o commerciali), differirne, la visione ai sensi della generale facoltà riconosciuta dall'art. 24, comma 4, legge n. 241/90 o ricorrere alla più specifica disciplina di salvaguardia introdotta dall'art. 13, d.lgs. n. 163/2006 che, in materia di contratti pubblici, prevede casi di differimento o esclusione all'accesso in riferimento a diverse tipologie di atti e alle varie fasi del procedimento ad evidenza pubblica.

Geom.
Piano
66050 CELENZA SUL TRIGNO (CH)

OGGETTO: Richiesta parere sull'accesso ai documenti da parte di un ex responsabile di servizio dell'U.T.C.

Il Geom., ex responsabile dell'U.T.C. del Comune di Celenza sul Trigno, ha instaurato nei confronti del predetto Comune una vertenza di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti "allo scopo di ottenere la pronuncia di applicazione del contratto collettivo ed in particolare il riconoscimento della oggettiva dequalificazione subita e del mobbing con tutti i conseguenti danni". A sostegno delle sue rivendicazioni ha richiesto una serie di documenti ai quali il Comune si è opposto chiedendogli di "far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata". Il Geom. chiede il parere circa l'obbligo del Comune di rilasciare la documentazione richiesta e se sul diniego opposto possano influire la non residenza anagrafica in Celenza sul Trigno o la presentazione della richiesta avvenuta nell'imminenza del collocamento a riposo.

Il diniego all'accesso opposto dal Comune, e giustificato dalla mancata dimostrazione da parte dell'accedente di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata, è illegittimo.

Infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 "deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" ed è indiscutibile che il Geom. si trovi in tale specifica situazione. Il suo diritto, inoltre, non può essere subordinato, come egli sembra temere, né dalla residenza anagrafica né dal momento in cui la domanda di accesso è stata presentata.

Arch.
Via
66020 POLLUTRI (CH)

OGGETTO: Accesso agli atti del procedimento ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro.

L'Arch. ha in atto a suo carico presso la Procura della Repubblica di Vasto un procedimento penale per violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro quale responsabile di un cantiere sito in Pollutri. In data 22 aprile 2008 chiedeva alla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti di accedere e di estrarre copia degli atti del procedimento ispettivo e della segnalazione che aveva dato origine al sopralluogo, ma l'istanza veniva respinta con nota del 29 luglio 2008.

Il, atteso l'interesse ad accedere alla documentazione richiesta per la necessità di predisporre le proprie difese nel procedimento penale, chiede a questa Commissione di voler "rendere parere alla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti-Servizio Ispezioni, nel senso di consentire allo scrivente l'accesso a tutti gli atti, nessuno escluso, della pratica relativa alla ispezione di cui sopra ed il rilascio di copia degli stessi atti, nessuno escluso".

In materia di ispezioni sul lavoro si è formata una consolidata giurisprudenza (per quanto riguarda la Commissione per l'accesso, cfr., fra i molti, parere del 7.10.2008) secondo cui è giustificato il diniego all'accesso a documentazione relativa ad un accertamento ispettivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro in quanto la stessa è annoverabile tra i documenti contenenti le richieste di accertamento espressamente sottratti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 4 novembre 1994 n. 757, recante il Regolamento adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/90. E' anche vero, peraltro, che, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Ciò che esclude l'applicabilità di quest'ultima disposizione di favore nei riguardi del è un motivo di ordine procedimentale. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/90, infatti, avverso l'esplicito diniego della domanda di accesso da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti, l'interessato avrebbe dovuto adire il T.A.R. territorialmente competente o questa Commissione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'Amministrazione (avvenuta con nota del 29 luglio 2008). L'Arch. non può ora eludere gli effetti della scadenza del termine di decadenza acquisendo un parere (eventualmente favorevole) della Commissione.

Egli può, comunque, riproporre la domanda di accesso (C.d.S., Sez.VI, 26.04.05; C.d.S., Sez.V, 09.12.2004).

Dr.ssa
Coordinatore d' Area amministrativa
Comune di Samarate
Via V. Veneto, 40
21017 SAMARATE (VA)

OGGETTO: Legittimazione dei consiglieri comunali ad accedere ai documenti di una fondazione costituita dal Comune.

Il Comune di Samarate, allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà comunale "Villa Montevecchio", ha costituito, con deliberazione consiliare, una fondazione, cui è stato dato in usufrutto trentennale il bene immobile in questione.

Alcuni consiglieri comunali hanno chiesto l'accesso ad atti relativi a procedure poste in essere dalla predetta fondazione ed all'attività della stessa.

Il Comune di Samarate ha chiesto il parere della Commissione sulla questione dell'accessibilità degli atti della fondazione da parte dei consiglieri comunali e, in caso affermativo, sulla necessità di esercitare l'accesso nei confronti dell'Amministrazione comunale ovvero sulla possibilità di rivolgersi direttamente alla fondazione.

La Commissione ritiene che si possa rispondere in senso positivo ad entrambe i quesiti posti dal Comune di Samarate.

L'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai consiglieri comunali e provinciali il "...diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato..".

Si tratta, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui la Commissione si è sempre uniformata, di un diritto pubblico funzionale, correlato all'assolvimento del *munus publicum* di consigliere comunale o provinciale.

Nel caso di specie l'accessibilità agli atti richiesti dai consiglieri comunali discende dal fatto che la predetta fondazione è un ente dipendente dal Comune di Samarate, sia pur di natura formalmente privatistica, trattandosi di un soggetto giuridico sottoposto alla disciplina dettata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La dipendenza della fondazione in parola dal Comune di Samarate risulta sia dall'art. 2 dello Statuto, che affida alla fondazione il perseguimento di una finalità pubblicistica riferibile al Comune stesso (valorizzazione di un compendio immobiliare di proprietà del Comune), sia dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 dello Statuto che disciplinano il Consiglio di amministrazione.

L'attribuzione al Sindaco del potere di nominare, in sede di prima nomina, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, cui spetta l'adozione delle decisioni fondamentali per il perseguimento delle finalità dell'associazione, unitamente alla previsione che, successivamente, alla scadenza dei soggetti così nominati, spetta sempre al Sindaco di Samarate di nominare quattro dei cinque componenti del Consiglio, assicura al Comune un costante controllo sull'attività della fondazione, conformemente all'intenzione espressamente manifestata nella delibera n. 30 del 18.3.2008 del Consiglio comunale (cfr., in particolare la lettera d) della motivazione della delibera)

Si deve concludere, pertanto, che sono pienamente accessibili tutti gli atti inerenti ad attività poste in essere dalla fondazione, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

L'accesso a tali atti potrà essere esercitato direttamente nei confronti della fondazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Comune di Ponzano Romano
c.a. Segretario Comunale
Dott.ssa
Via Armando Casalini n. 7
00060 PONZANO ROMANO (RM)

OGGETTO: Diritto di accesso al protocollo generale da parte di un consigliere comunale.

Il comune di Ponzano Romano ha chiesto un parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale, al protocollo riferito ad un intero anno. Il comune chiede, inoltre, se sia legittimo l'accesso "indiscriminato" agli atti comunali (es.: tutte le determinazioni, tutte le delibere, ecc.).

Preliminarmente va ricordato che l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/2005).

Ciò premesso, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie, che la richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al protocollo ed a tutti gli atti del comune rientri nelle facoltà di esercizio del *munus*.

In ogni caso, come già ritenuto in precedenti occasioni, in linea generale, il diritto riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l'accesso a qualsiasi tipo di atti del comune presso il quale svolge il suo mandato è esercitabile nei confronti di documenti amministrativi o comunque di notizie già in possesso dell'amministrazione. In quest'ultimo caso, appare altresì legittima l'eventuale richiesta di una attività elaborativa, purché non particolarmente complessa.

Si esprime, infine, il parere che, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione, nei casi in cui l'accesso non può essere garantito

nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria e il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. S.R.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo- Gioia del Colle
(BA)

Fatto

Il tenente S.R. in servizio presso l'amministrazione resistente, in data 24 marzo 2009 riferisce di aver presentato istanza di accesso volta a prendere visione ed estrarre copia del documento attestante l'avvenuta notifica al cap. P.P. di una circolare del dicembre 2005 unitamente agli statini di volo del tenente S.I.

Con due provvedimenti del 20 aprile 2009 – notificati all'odierno ricorrente il successivo 4 maggio – l'amministrazione ha negato il chiesto accesso ritenendo i documenti in questione non influenti rispetto alla sfera giuridica del richiedente.

Contro tali determinazioni il tenente S.R. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 giugno 2009 (pervenuto il successivo 8 giugno) argomentando più dettagliatamente la sussistenza di un interesse qualificato al chiesto (e negato) accesso, trattandosi di documenti la cui conoscenza appare necessaria per valutare alcuni profili del proprio rapporto di servizio con l'amministrazione resistente collegati ai documenti domandati.

Il ricorrente, inoltre, fa presente di non aver notificato il gravame ai controinteressati non conoscendone l'indirizzo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. I documenti oggetto dell'istanza di accesso, invero e per espressa ammissione dello stesso ricorrente, contengono dati relativi a terze persone. Queste ultime sono menzionate dal tenente S.R. sia nell'istanza di accesso che nel gravame presentato alla scrivente. La circostanza di conoscere soltanto i nominativi ma non gli indirizzi dei controinteressati, di per sé non solleva il ricorrente dall'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. *b*), d.P.R. n. 184/2006, relativo, appunto, alla notifica ai controinteressati già individuabili in sede di richiesta di accesso, del ricorso alla Commissione. Pertanto, non avendo assolto l'incombente, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. S.R.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo- Gioia del Colle
(BA)

Fatto

Il tenente S.R. in servizio presso il 36° stormo, riferisce di aver presentato in data 1 aprile 2009 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia degli atti procedurali concernenti l'emanazione del decreto di variazione del proprio status giuridico unitamente agli atti relativi al proprio decreto di promozione al grado di capitano.

L'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi; pertanto, in data 30 maggio il tenente S.R. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 8 giugno) dettagliando il proprio interesse all'accesso e chiedendo l'accoglimento del gravame.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato. L'interesse giuridicamente rilevante dell'odierno ricorrente è da rinvenirsi nella circostanza che i documenti oggetto della richiesta di accesso attengono direttamente al rapporto di servizio in essere tra il ricorrente medesimo e l'amministrazione resistente. Tale profilo, di per sé, legittima l'odierno ricorrente ad esercitare il diritto di accesso ai documenti richiesti che, pertanto, si ritiene debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: I.T.I.S. - Lucca

Fatto

La prof.ssa riferisce di aver ricevuto in data 28 marzo u.s. dall'istituto resistente una lettera di contestazione di addebiti a seguito di lamentele manifestate da alcuni genitori di studenti frequentanti l'istituto scolastico.

Pertanto, in data 10 aprile 2009, formulava richiesta di accesso ai nominativi dei genitori che hanno esposto lamentele nei confronti della ricorrente nonché alle circostanze, al luogo, alla data e all'ora in cui le stesse sono state manifestate.

Con risposta datata 8 maggio 2009, l'istituto scolastico dava riscontro alla richiesta della ricorrente, comunicando i cognomi dei genitori e le circostanze di tempo e di luogo domandate dalla prof.ssa Rispetto a tale provvedimento, l'odierna ricorrente si duole della circostanza che i nominativi dei genitori non sarebbero completi (mancano i nomi, figurano solo i cognomi) e del fatto che non è possibile capire chi si sia lamentato di cosa e quali persone erano presenti al momento del fatto che ha poi dato luogo alla menzionata contestazione di addebiti.

Per tali motivi in data 22 maggio la prof.ssa ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 8 giugno) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati. Nonostante nell'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente faccia riferimento all'impossibilità di notificare il gravame ai controinteressati per i motivi esposti nel ricorso stesso, di essi in realtà, non v'è traccia. Tale non può essere ritenuta la circostanza della mancata indicazione dei nomi dei genitori ma soltanto dei cognomi; da questi ultimi, infatti, è ragionevole ritenere che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente notificare il gravame ai controinteressati peraltro individuati dalla stessa ricorrente nelle persone dei sigg.ri,, e Non avendo assolto l'incombente, previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna

Fatto

Il Dott., dirigente penitenziario presso la scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia dell'amministrazione penitenziaria di Monastir, riferisce di aver svolto lavoro straordinario per un totale di 320 ore presso la suddetta scuola di formazione. L'amministrazione, tuttavia, ha riconosciuto e messo in pagamento, soltanto 220 delle 320 ore di lavoro straordinario.

Pertanto, l'odierno ricorrente ha chiesto ed esercitato l'accesso ad una serie di documenti in possesso di parte resistente. Tuttavia, in sede di esercizio del chiesto accesso (effettuato in data 24 febbraio 2009), al dott. non venivano rilasciati, senza motivazione alcuna, i cartellini marca tempo o altri strumenti equivalenti di rilevazione dell'orario di lavoro dei singoli dirigenti dell'amministrazione penitenziaria della Regione Sardegna per gli anni 2007 e 2008.

Contro tale parziale ed implicito diniego, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 10 marzo l'amministrazione ha inviato le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame e, comunque, rilevata la presenza di controinteressati, invitando la Commissione a notificare loro il presente atto introduttivo. Nella seduta del 24 marzo u.s. la Commissione ha invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria della Regione Sardegna per gli anni 2007 e 2008, in quanto non individuabili né dal ricorrente né dalla scrivente. L'amministrazione, con nota pervenuta il 9 giugno u.s. ha dato atto di aver assolto l'incombente trasmettendo altresì gli atti di opposizione a firma dei controinteressati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover svolgere qualche considerazione sulle ragioni poste a fondamento degli atti di opposizione dei controinteressati. Questi ultimi, invero, ruotano principalmente intorno al difetto di interesse dell'accedente a conoscere i documenti richiesti e, prima ancora, sull'assenza di documenti dai quali poter ricavare l'orario di lavoro svolto dai dirigenti dei singoli istituti penitenziari.

Quanto al primo profilo, la Commissione osserva che in astratto la legittimazione all'accesso dell'odierno ricorrente sussiste, attesa la possibilità di comparare situazioni analoghe in punto di ore lavorative svolte e sindacare eventualmente una difforme valutazione e liquidazione delle stesse da parte dell'amministrazione resistente. Diverso spessore riveste, viceversa, la circostanza opposta dai controinteressati e relativa all'assenza di documenti dai quali poter inferire i dati richiesti dal ricorrente. Sul punto, in effetti, occorre osservare che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato con riferimento a documenti

esistenti e a qualsiasi titolo detenuti dall'amministrazione destinataria della richiesta. Qualora, viceversa e come sembra di poter affermare in base al contenuto degli atti di opposizione dei controinteressati, tali documenti non siano stati formati da parte resistente, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 22, comma 4, legge n. 241/90 unitamente all'art. 2, comma 2, ultimo periodo d.P.R. n. 184/2006, dalle quali emerge che la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto che la scrivente non possiede elementi utili per poter dirimere il dubbio, qualora parte resistente sia effettivamente in possesso dei cartellini marca tempo o di altri strumenti equivalenti di rilevazione dell'orario di lavoro dei singoli dirigenti dell'amministrazione penitenziaria della Regione Sardegna per gli anni 2007 e 2008, questi debbono essere esibiti al ricorrente in virtù dell'accertata legittimazione attiva all'accesso. Qualora, al contrario, l'amministrazione non possieda tali dati sotto forma di documento amministrativo, il presente gravame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane

Fatto

Il sig., dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la Questura di Potenza, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 28 aprile u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: note o qualsiasi altro documento con cui la Questura di Potenza rappresentava le esigenze poste a fondamento della proroga dell'incarico dell'odierno ricorrente presso la polizia postale di Potenza.

Le motivazioni dell'istanza di accesso attengono all'interesse del ricorrente a conoscere le ragioni di un provvedimento che concerne la sua persona ed incide sul rapporto di servizio con l'amministrazione resistente. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della istanza senza avere ottenuto risposta, in data 17 giugno u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 18 giugno parte resistente ha trasmesso una nota con la quale si dà atto dell'invito rivolto all'odierno ricorrente in data 4 giugno u.s. a recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il chiesto accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dichiara cessata la materia del contendere in virtù della nota pervenuta alla scrivente il 18 giugno u.s. e di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Oristano

Fatto

Il signor, in data 25.5.2009, presentava istanza di accesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Oristano avente ad oggetto gli atti del procedimento sfociato nell'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni e di ritiro porto d'armi, emesso nei confronti dell'odierno ricorrente.

In data 3.6.2009 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che i documenti richiesti rientrassero tra quelli sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 b) del D.M. n. 415/1994 e che, comunque, il ricorrente non avesse un interesse attuale all'accesso, il provvedimento in questione essendo divenuto inoppugnabile, per esser stato notificato in data 28.3.2008.

Il signor, con ricorso dell'11.6.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contestando le ragioni poste a fondamento del diniego impugnato.

In primo luogo il ricorrente nega che dall'accesso ai documenti richiesti possano derivare alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, come paventato dall'Amministrazione.

In secondo luogo si esclude la rilevanza dell'ulteriore argomentazione svolta dall'Amministrazione per sostenere l'insussistenza di un interesse attuale all'accesso, la richiesta di accesso riguardando non già il provvedimento notificato in data 28.3.2008, ma il successivo provvedimento del 28.1.2009, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca dell'originario provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, in cui si menzionano le osservazioni delle forze di polizia.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Anche a voler prescindere dalla considerazione della sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/1994 (che si riferisce, tra l'altro, ai documenti contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica), è evidente l'insussistenza di un interesse attuale ad accedere ai documenti richiesti.

Anche a voler considerare il provvedimento del 28.1.2009, citato nel ricorso, l'accesso ai documenti contenenti le osservazioni delle forze di polizia non consentirebbe più al ricorrente di far valere le sue ragioni al fine di ottenere la revoca del divieto di detenzioni armi e munizioni, in ragione dell'inoppugnabilità di tale provvedimento.

In mancanza della prospettazione di ulteriori profili di interesse all'accesso a tali documenti, l'istanza in questione non è meritevole di accoglimento, per cui il diniego di accesso impugnato merita di essere confermato.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP Verona

Fatto

La signora, dipendente dell'INPDAP, in servizio presso la sede di Verona, in data 23 aprile 2009 presentava al proprio Dirigente istanza di accesso alla relazione indirizzata al Direttore dell'INPDAP da parte di un dipendente circa un comportamento scorretto asseritamente tenuto dall'odierna ricorrente, al fine di difendere i propri diritti e la propria onorabilità.

In data 8.5.2009 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione.

La signora, in data 26.5.2009, si rivolgeva all'ufficio del difensore civico presso la Regione Veneto - sede decentrata di Verona per consentire alla ricorrente l'accesso agli atti richiesti.

L'Ufficio del difensore civico presso la Regione Veneto, con nota del 27.5.2009, trasmetteva il ricorso in oggetto, per competenza funzionale, ex art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, alla Commissione.

Diritto

La Commissione- pur confermando il proprio orientamento secondo il quale, in linea di massima, non vi è luogo a provvedere su un ricorso avverso un diniego di accesso opposto da un'Amministrazione statale o da un Ente pubblico nazionale, erroneamente proposto dinanzi al difensore civico, e trasmesso da quest'ultimo, puramente e semplicemente, alla Commissione, non essendo prevista alcuna ipotesi di *traslatio iudicii* in materia di ricorsi amministrativi relativi alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi- ritiene che, nel caso di specie, il ricorso possa essere esaminato e deciso nel merito.

Il difensore civico, avendo dato notizia alla ricorrente di aver trasmesso alla Commissione il suo ricorso, quale organo competente a deciderlo, lo ha inviato alla stessa nel termine di trenta giorni dal rigetto dell'istanza di accesso, ingenerando nella signora il ragionevole affidamento sulla ritualità dell'adizione della Commissione.

La situazione che si è creata è assolutamente analoga a quella che si sarebbe creata se la ricorrente, a seguito di una doverosa declaratoria di incompetenza del difensore civico, si fosse tempestivamente rivolto alla Commissione per far decidere il ricorso.

Passando all'esame del merito del ricorso, la Commissione lo ritiene fondato.

La richiesta di accesso della signora è certamente meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto un documento in cui si denuncia un comportamento scorretto imputato alla stessa, che ha un'evidente interesse ad acquisirlo per poter difendere la propria onorabilità.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione al riesame dell'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: XX e YY

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.

Fatto

Il signor XX, vice-questore aggiunto della polizia di Stato, in data 3.2.2009, presentava istanza di accesso ai provvedimenti di trasferimento, aggregazione e/o assegnazione temporanea di funzionari appartenenti al ruolo Commissari della Polizia di Stato, presso le strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza ove si esercitano attività di informazione e/o comunicazione istituzionale, con particolare riferimento all'Ufficio relazioni estere e cerimoniale ed alla Scuola superiore di polizia, a partire dal 3 maggio 2006 (data dell'istanza di trasferimento presentata dall'odierno ricorrente) fino al 3 marzo 2008 (data in cui lo stesso ricorrente è stato posto in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca), nonché alla documentazione relativa ai titoli posseduti dai funzionari destinatari dei provvedimenti suindicati.

In data 23.2.2009 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso sul rilievo dell'insussistenza di un interesse personale, attuale e concreto dell'istante ad accedere ai documenti richiesti, in considerazione del fatto che il procedimento di trasferimento attivato dall'odierno ricorrente era stato sospeso e che l'assegnazione di altri funzionari ad uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza ed alla Scuola superiore di polizia, trattandosi di procedure non a carattere concorsuale, non avrebbe comunque in alcun modo potuto impedire al signor XX di ottenere il trasferimento al quale aspirava.

Il signor XX, in data 25 febbraio 2009, comunicava all'Amministrazione che l'interesse sotteso alla sua istanza di accesso non era collegato all'esigenza di una conclusione della procedura di trasferimento in questione, ma alla necessità di acquisire ogni elemento atto a documentare le disparità di trattamento ed i comportamenti discriminatori di cui sarebbe stato vittima il ricorrente, in vista dell'esercizio da parte sua di azioni di tutela nei confronti dell'Amministrazione.

In data 27.2.2009 l'Amministrazione ribadiva il diniego dell'accesso chiesto dal signor XX. A seguito della reiterazione dell'istanza di accesso ai documenti in questione l'Amministrazione, con nota del 23.3.2009, confermava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, osservando, inoltre, che la richiesta di accesso, nei termini in cui era stata concretamente formulata, appariva inammissibilmente preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.

In data 20.4.2009, il signore XX adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti in questione.

Successivamente l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso.

All'esito dell'adunanza del 12.5.2009, la Commissione, rilevata la reiterazione per ben due volte dell'originaria istanza di accesso, dichiarava l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Con ricorso dell'8.6.2009 il signor XX, legittimato per interesse proprio nonché quale Dirigente sindacale della Federazione Consap - Italia Sicura (ANIP),

organizzazione sindacale della Polizia di Stato, ed il signor YY, quale rappresentante legale della predetta organizzazione, impugnavano il silenzio-rifiuto (*rectius*: rigetto) formatosi il 10.5.2009, sulla istanza di accesso del 10.4.2009 rivolta dai ricorrenti all'Amministrazione, avente ad oggetto i criteri generali vigenti e le conseguenti iniziative attuate concernenti la mobilità esterna a domanda e interna dei funzionari direttivi della Polizia di Stato nel periodo compreso tra il maggio 2006 ed il mese di aprile 2009; chiedevano altresì il riesame della decisione adottata dalla Commissione in data 12.5.2009, con cui era stata dichiarata l'irricevibilità dell'originario ricorso presentato dal signor XX in data 20.4.2009, al fine di ottenere la revoca o l'annullamento della predetta decisione.

In data 16.6.2009 l'Amministrazione inviava un'ampia ed articolata memoria contenente argomentazioni a sostegno della propria richiesta di rigettare il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso del 10.4.2009 e di confermare la decisione del 12.5.2009 con cui la Commissione aveva dichiarato l'irricevibilità dell'originario ricorso del signor XX, per tardività.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nella parte in cui è diretto ad ottenere l'accesso alla documentazione richiesta il 10.4.2009.

Sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale del signor XX ad accedere ai criteri generali vigenti in materia di mobilità dei funzionari direttivi della Polizia di Stato ed agli atti adottati dall'Amministrazione per attuarli, con riferimento al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009, trattandosi di documenti ed atti la cui acquisizione appare strumentale all'esercizio del diritto di far valere in giudizio le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione che avrebbe leso la sfera personale e professionale del dipendente.

Non vale sostenere in contrario, come fa l'Amministrazione nella memoria del 16.6.2009, che dalla conoscenza dei documenti richiesti il signor XX non potrebbe trarre alcun vantaggio, e che non appare configurabile l'oggettiva lesione della sfera personale e professionale del dottor XX derivante da eventuali provvedimenti di trasferimento di funzionari direttivi presso Uffici dipartimentali e presso la Scuola superiore di polizia, in ragione del carattere non concorsuale della procedura di trasferimento in questione, trattandosi di considerazioni che potranno essere eventualmente spese in sede giurisdizionale dall'Amministrazione per difendere il proprio operato, ma che sono assolutamente irrilevanti al fine di escludere la legittimazione all'accesso del signor XX ai documenti in questione.

Né vale invocare il disposto dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/90 - che esclude l'accessibilità delle informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo - per argomentare a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, nella parte concernente il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 10.4.2009.

Tale istanza, concernendo esclusivamente atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, è del tutto conforme alla previsione dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/90.

Deve essere rigettata anche l'eccezione d'incompetenza della Commissione, sollevata nella memoria del 16.6.2009, sul rilievo dell'estraneità della materia delle prerogative sindacali- in considerazione delle quali il signor XX ritiene di esser

legittimato all'accesso, anche in qualità di dirigente sindacali- alla sfera di attribuzioni della Commissione.

Il riferimento alle prerogative sindacali vale a qualificare ulteriormente l'interesse all'accesso richiesto dal signor XX, ma non esclude che anche la richiesta di accesso del ricorrente, quale dirigente sindacale, non ecceda la sfera di competenza della Commissione, così come delimitata dal combinato disposto dell'art. 25, commi 4 e 5, e dell'art. 27, comma 5 della legge n. 241/90.

Il riconoscimento della legittimazione del signor XX quale dirigente sindacale si estende necessariamente al signor YY, quale rappresentante legale della stessa organizzazione sindacale cui è iscritto il signor XX.

Quanto alla richiesta di riesame della decisione adottata dalla Commissione in data 12.5.2009, essa può esser presa in considerazione dalla Commissione come ricorso per revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti allegati all'originario ricorso, ex art. 395 n. 4 c .p. c.

Tale richiesta è inammissibile.

I ricorrenti hanno censurato l'assunto della Commissione secondo il quale la nota dell'Amministrazione del 23.3.2009 avrebbe natura meramente confermativa della nota del 23.2.2009 con cui era stata rigettata la prima istanza di accesso del signor XX.

Si tratta di una censura che non può trovare ingresso in sede di ricorso per revocazione di una decisione della Commissione, non avendo ad oggetto un errore vertente su un fatto la cui sussistenza sia incontestabilmente esclusa sulla base dei documenti allegati all'originario ricorso.

L'attribuzione della natura confermativa di un precedente diniego di accesso alla nota in questione è il frutto della libera interpretazione delle risultanze procedurali offerta dalla Commissione, che, sulla base di tale presupposto, ha dichiarato l'irricevibilità, per tardività, del ricorso originario, con una decisione censurabile esclusivamente mediante ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nella parte concernente il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 10.4.2009, invitando l'amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione; dichiara l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla richiesta di riesame della decisione adottata dalla commissione all'esito dell'adunanza del 12.5.2009.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: N.G.

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Marche

Fatto

Il signor N.G., Capitano dell'Arma dei Carabinieri, in data 12 febbraio 2009 presentava istanza di accesso agli atti formati in relazione ed a causa dell'esposto sottoscritto dal signor B.I. nei confronti del ricorrente, al fine di valutare, d'intesa con il proprio legale di fiducia, la proponibilità di opportune azioni giudiziarie a tutela dei suoi interessi, nei confronti degli eredi del signor B.I., per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente a causa dell'esposto.

In data 14.4.2009, in sede di accesso, il ricorrente presentava un'ulteriore istanza di accesso, ex art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, per visionare gli altri atti e documenti offerti in visione appartenenti al medesimo procedimento amministrativo e non facenti parte dei fascicoli offerti in visione o, in alternativa, per ottenere l'attestazione, da inserire nel verbale delle operazioni di accesso, dell'inesistenza di ulteriore documentazione.

In data 15.4.2009, l'odierno ricorrente, su invito dell'Amministrazione che aveva rilevato la non aderenza della richiesta avanzata in sede di accesso all'originaria istanza, presentava una nuova istanza finalizzata ad ottenere l'attestazione che tutti i documenti relativi ai protocolli di pratica 474/07 e 2211/05 erano stati messi a disposizione del signor N.G. e che non esistevano altri atti, connessi alle pratiche poste a disposizione e/o inerenti i fatti oggetto dell'accesso, anche aventi protocolli diversi.

Il Comando Legione Carabinieri Marche, con atto avente prot. 33/17, del 13.5.2009, accoglieva parzialmente l'istanza di accesso, asseverando che tutti gli atti contenuti nelle pratiche nn. 474/07 e 221/05 erano stati messi a disposizione del signor N.G., durante l'accesso del 14.4.2009, e rigettando, nel resto, l'istanza, sul rilievo dell'inammissibilità di istanze preordinate ad un controllo generalizzato della P.A.

Il signor N.G., in data 22.5.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir invitare l'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti connessi o comunque collegati alle pratiche nn. 474/07 e 221/05, anche aventi protocolli diversi, ovvero ad emettere eventuale attestazione di inesistenza degli stessi.

Con memoria del 18.6.2009, il Comando Legione Carabinieri Marche ribadiva le ragioni poste a fondamento del parziale rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

Innanzitutto si rileva l'insostenibilità dell'assunto dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza diretta ad ottenere l'accesso ai documenti connessi o comunque collegati alle pratiche nn. 474/07 e 221/05, anche aventi protocolli diversi è

inammissibile in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Tale istanza è obiettivamente strumentale all'acquisizione di elementi di fatto utilizzabili nell'instaurando giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente per effetto dell'esposto sottoscritto dal signor B.I.

Né è sostenibile che il ricorrente non abbia posto l'Amministrazione in condizione di individuare gli atti e i documenti richiesti dal ricorrente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006.

E' evidente che l'interesse manifestato dal ricorrente ha ad oggetto l'acquisizione di tutti i documenti formati in relazione ed a causa dell'esposto.

Ne consegue che, qualora esistano documenti non inseriti nelle pratiche nn. 474/07 e 221/05, comunque formati in relazione ed a causa dell'esposto, spetta al ricorrente il diritto di accedere ad essi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Toscana - SM-
Nucleo Relazioni con il pubblico.

Fatto

Il signor, Appuntato dei Carabinieri in servizio presso il Comando della stazione di Bettolle, in data 27.3.2009 inviava al Comando della Regione Carabinieri di Toscana istanza di accesso al Registro visite della stazione dei Carabinieri di Bettolle, in relazione alle visite dei giorni 24.08.2004, 31.12.2004, 02.03.2005, nonché alla determinazione di trasferimento.

In data 21.04.2009 l'Amministrazione autorizzava l'accesso ai documenti in questione, ma apponendovi degli *omissis*.

Con ricorso del 19.5.2009 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo che venisse ordinata l'esibizione del registro visite limitatamente alle date indicate nell'istanza di accesso o, in via alternativa, alla sola parte in cui si evidenzia la carenza organica del Reparto presso il quale il ricorrente presta servizio.

A sostegno del ricorso si fa valere l'interesse del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione, la cui acquisizione sarebbe indispensabile al fine di dimostrare, nel corso dell'instaurando giudizio dinanzi al T.A.R. Toscana diretto ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge n. 100/1987, a fronte del suo trasferimento alla stazione di Bettolle, che al momento di tale trasferimento tale struttura era afflitta da grave carenza organica. Siffatta dimostrazione consentirebbe al ricorrente di ottenere la configurazione del trasferimento *de quo*, qualificato dall'Amministrazione come provvedimento a "domanda", in provvedimento d'autorità, ed il conseguente riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità richiesta.

Quanto alla limitazione del diritto di accesso opposta dall'Amministrazione, fondata sul D.M. n. 519/1995, il ricorrente fa osservare preliminarmente che tale provvedimento attribuisce all'Amministrazione il potere di differire l'accesso ai documenti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, munizionamento tecnico dei Reparti dei Carabinieri, in funzione della salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e della repressione della criminalità, ma non il potere di negare l'accesso a tali documenti.

Inoltre il ricorrente esclude che sussistano concrete esigenze di segretezza tali da giustificare la compressione del suo diritto in relazione al documento richiesto ed in particolare in relazione alla parte del documento oggetto di interesse ovvero quella in cui il Capitano evidenzia la grave carenza organica che negli anni in cui ebbero luogo le visite in questione affliggeva il reparto, carenza colmata grazie all'arrivo del ricorrente e di altri militari.

In data 15.6.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso può essere accolto parzialmente nel senso di riconoscere la spettanza al ricorrente del diritto di accesso al Registro delle visite svoltesi nelle date specificate dal signor, limitatamente alla parte in cui, l'allora Comandante della Compagnia, sottolinea la grave carenza di organico del reparto in questione.

Si concorda con il ricorrente nel ritenere che tale Registro nella parte in cui documenta la valutazione dell'insufficienza di organico del reparto non costituisce documentazione ufficiale sulle dotazioni organiche, esclusa dall'accesso, ai sensi del D.M. n. 519/95.

Né l'esclusione dell'accesso può essere giustificata invocando, come fa l'Amministrazione nella memoria del 15.6.2009, il disposto dell'art. 24, comma 6 lettera c) della legge n. 241/90, che si riferisce ai documenti relativi alle strutture, ai mezzi alle dotazioni ed alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico.

L'accoglimento parziale del ricorso nei termini poc'anzi precisati appare idoneo ad assicurare al ricorrente la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, pur nel rispetto della disciplina di rango primario e secondario che regola l'accesso dei documenti in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Monserrato

Fatto

....., quale perito assicurativo, al fine di liquidare gli eventuali danni a favore di, titolare della polizza obbligatoria R.C.A., ha ricevuto l'incarico da parte della società HDI di ritirare il prontuario redatto dai vigili urbani di Monserrato. L'amministrazione comunale, a seguito della presentazione della relativa istanza di accesso, il 18 maggio 2009, ha, dapprima, comunicato che la copia dei documenti richiesti era pronta, successivamente, recatosi il ricorrente presso gli uffici, ha negato verbalmente e senza motivazione, l'accesso al prontuario

Avverso il diniego dell'amministrazione comunale ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al comune resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione comunale, con memoria del 17 giugno, ha sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Comune di Borgoratto Alessandrino

Fatto

....., quale socio dell'associazione culturale XX-YY (Xxxxx-Yyyyy), avente sede in Borgoratto Alessandrino, ha chiesto all'amministrazione comunale di potere accedere alla lettera prot. N. 2494 inviata dal sindaco alle famiglie Xxxxx e Yyyyy, poiché il suo contenuto sembrerebbe lesivo della dignità e dell'onore dei componenti della su citata associazione.

L'amministrazione comunale, con nota del 24 aprile 2009, ha ritenuto "opportuno" negare l'accesso alla missiva atteso che "si tratta di corrispondenza confidenziale inviata dal sindaco a privati".

Avverso il diniego dell'amministrazione comunale ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al comune resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via
contro
Amministrazione resistente: 4° Circolo Didattico “.....”, Via,
92100 Agrigento

Fatto

....., direttore dei servizi generali e amministrativi presso il IV Circolo di Agrigento, dopo che la dirigente scolastica ha informato la ricorrente di avere ricevuto un esposto anonimo con sottoscrizione, verosimilmente, apocrifa “Renato Brunetta”, nel quale erano attribuite alla ricorrente condotte illegittime, ha chiesto alla dirigente medesima, di potere accedere all'esposto.

L'amministrazione ha negato l'accesso trattandosi di documenti trasmessi con posta riservata dal dirigente dell'USP, ed ha trasmesso l'istanza all'organo competente per l'adozione del provvedimento.

Avverso il provvedimento di diniego,, ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 15 giugno u.s., ha affermato di avere inoltrato l'istanza di accesso alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, quale “organo competente al rilascio della copia”, atteso che quest'ultima lo aveva inoltrato all'amministrazione resistente in via “riservata”.

La ricorrente, con memoria del 13 giugno u.s. ha comunicato a questa Commissione che l'istanza di accesso in questione è stata accolta.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, per esser stata accolta, successivamente alla proposizione del ricorso, l'istanza di accesso della ricorrente.

PQM

La Commissione dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti:e

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Roma – Ufficio Cittadinanza

Fatto

I coniugi e il 26 marzo 2009 hanno presentato alla Prefettura di Roma – Ufficio Cittadinanza istanza per l'ottenimento della cittadinanza per la stessa signora Non avendo ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, i signori il 27 aprile 2009 hanno inviato alla suddetta amministrazione una comunicazione di diffida ad adempiere e una richiesta di accesso ai relativi atti per conoscere, in particolare, le cause del ritardo nell'avvio del procedimento nonché le relative responsabilità.

Decorsi i termini di legge senza avere ricevuto alcun riscontro in merito all'istanza di accesso presentata, i signori il 10 giugno 2009 hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti.

La Prefettura di Roma – Ufficio Cittadinanza con memoria del 17 giugno 2009 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere inviato, in data 23 maggio 2009, agli odierni ricorrenti quanto dagli stessi richiesto e successivamente ricevuto l'11 giugno scorso via fax.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Lecce

Fatto

Il signor, il 10 ed il 12 giugno 2009, ha presentato tre ricorsi alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di Lecce su tre istanze di accesso presentate il 7 aprile 2009, volte ad ottenere copia di diversa documentazione detenuta dallo stesso comune per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede processuale.

Il 23 giugno 2009, l'amministrazione resistente ha inviato tre memorie difensive alla scrivente Commissione nelle quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi in questione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto ai ricorsi presentati dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Lecce non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibili i ricorsi per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Unioncamere, Roma

Fatto

La sig., dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003), ha chiesto, in data 2 aprile 2009, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti aventi ad oggetto la copertura di posti di II livello profilo giuridico autorizzata con le delibere n. 142 del 2005 e n. 25 del 2006 e adottati prima della delibera n. 174 del 21 novembre 2007;

2. gli atti contabili dell'Unioncamere nei quali vi sono le risorse economiche per la copertura di posti di II livello profilo giuridico autorizzata con le delibere n. 142 del 2005 e n. 25 del 2006;

3. gli atti contabili dell'Unioncamere nei quali vi sono le risorse economiche per la copertura di un posto di I livello in sostituzione dell'unità di II livello profilo giuridico autorizzata con la delibera n. 174 del 21 novembre 2007;

4. delibere del Comitato di Presidenza dell'Unioncamere aventi ad oggetto il reclutamento di un'unità di I livello in sostituzione dell'unità di II livello profilo giuridico, adottate successivamente alla delibera n. 59 del 21 maggio 2008 del Comitato di Presidenza dell'Unioncamere;

5. determine del Segretario Generale aventi ad oggetto il reclutamento di un'unità di I livello in sostituzione dell'unità di II livello profilo giuridico, adottate successivamente alla delibera n. 59 del 21 maggio 2008 del Comitato di Presidenza dell'Unioncamere;

6. provvedimenti del Segretario Generale e/o del Comitato di Presidenza di affidamento degli incarichi prestati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'area relazioni istituzionali di Unioncamere nelle annualità 2007, 2008, 2009.

La signora ha chiesto di esercitare il diritto di accesso ai suddetti documenti "al fine di verificare il rispetto da parte del Segretario Generale dell'Unioncamere, del Comitato di Presidenza dell'Unioncamere e di altri organi dell'ente della normativa vigente in tema di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, in particolare sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, ed esperire azioni giurisdizionali contro l'Unioncamere per la lesione dei suoi diritti, tra i quali quello dell'assunzione".

L'amministrazione, con nota del 29 aprile 2009, ha negato l'accesso ai documenti richiesti ritenendo l'istanza presentata dall'odierna ricorrente "non adeguatamente motivata quanto agli elementi atti a configurare in capo all'istante un interesse diretto, concreto ed attuale (omissis)".

Avverso il suddetto provvedimento di diniego la signora, il 27 maggio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

L'Unioncamere nazionale il 15 giugno 2009 ha trasmesso una memoria con cui ha confermato il diniego espresso, ribadendo che l'interessata non aveva a suo tempo tempestivamente impugnato la graduatoria concorsuale, e quindi non avrebbe alcun interesse ad accedere ad atti della procedura concorsuale divenuti ormai inoppugnabili. Con particolare riferimento ai documenti richiesti, l'ente ha specificato inoltre che con riferimento ai documenti:

- sub 1) non esistono provvedimenti successivi alle delibere n. 142 del 2005 e n. 25 del 2006;
- sub 2) e sub 3) (atti contabili dell'Unioncamere) si tratta documenti le cui informazioni non sono di carattere pubblico;
- sub 4) non esistono provvedimenti adottati successivamente alla delibera n. 59 del 21 maggio 2008 del Comitato di Presidenza dell'Unioncamere;
- sub 5) e 6) non si riscontra un interesse giuridicamente rilevante in capo all'istante.

Diritto

La Commissione, in via preliminare, precisa che la circostanza che l'interessata non abbia a suo tempo impugnato la graduatoria concorsuale non è sufficiente a far venir meno l'interesse all'accesso. Infatti, la sopravvenuta inoppugnabilità della graduatoria non fa venir meno né l'interesse morale della concorrente a vedersi riconosciuta la posizione in graduatoria alla quale afferma di aver diritto né l'interesse patrimoniale ad ottenere un risarcimento del danno eventualmente subito.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che la ricorrente, in quanto concorrente risultata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale, è indubbiamente titolare di un interesse sostanziale, collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante, ad acquisire la conoscenza degli atti della procedura concorsuale in questione – ove esistenti - per poterne valutare l'eventuale lesività e tutelare la propria posizione.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7

agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della "stretta indispensabilità" prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite "modale" all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, i documenti richiesti non possono, dunque, ritenersi inaccessibili, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Con riferimento al caso di specie, si evidenzia altresì la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita l'Unioncamere a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “.....” di Roma

Fatto

La signora, il 26 marzo 2009, per procedere alla tutela della propria posizione professionale, ha chiesto - in qualità di collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di terza fascia di questo stesso istituto - al dirigente competente per il Liceo Scientifico “.....” di Roma di prendere visione dei documenti relativi a:

- la graduatoria interna relativa al profilo di collaboratore scolastico attualmente in servizio, con specifico riguardo ai collaboratori inseriti nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2008-2011, ai loro nominativi e al loro punteggio;
- ai numeri di posti disponibili per il profilo di collaboratore scolastico nell'istituto in questione per l'anno scolastico in corso (organico di diritto e organico di fatto).

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza nei termini di legge, la signora l'8 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, comunicando di avere presentato il medesimo ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma – Circoscrizione IX, al Difensore Civico della Regione Lazio, e al T.A.R. Lazio.

Il dirigente competente del Liceo Scientifico “.....” di Roma con memoria dell'11 giugno 2009 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere inviato, in data 23 maggio 2009, all'odierna ricorrente quanto dalla stessa richiesto e ricevuto il 27 maggio 2009.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico “.....” di Roma

Fatto

La signora, il 26 marzo 2009, per procedere alla tutela della propria posizione professionale, ha chiesto - in qualità di collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di terza fascia di questo stesso istituto - al dirigente competente per il Liceo classico “.....” di Roma di prendere visione dei documenti relativi a:

- la graduatoria interna relativa al profilo di collaboratore scolastico attualmente in servizio, con specifico riguardo ai collaboratori inseriti nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2008-2011, ai loro nominativi e al loro punteggio;
- ai numeri di posti disponibili per il profilo di collaboratore scolastico nell'istituto in questione per l'anno scolastico in corso (organico di diritto e organico di fatto).

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza nei termini di legge, la signora l'8 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, comunicando di avere presentato il medesimo ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma – Circoscrizione IX, al Difensore Civico della Regione Lazio, e al T.A.R. Lazio.

Il dirigente competente del Liceo classico “.....” di Roma con memoria del 16 giugno 2009 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere ottemperato alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente già il 26 marzo 2009 e successivamente, anche dopo la nuova istanza avente il medesimo oggetto del 21 maggio scorso, con l'indicazione dell'albo dell'istituto dove erano esposti gli atti richiesti, affinché ne prendesse visione. Il dirigente ha altresì reso noto il numero di posti disponibili per il profilo di collaboratore scolastico nell'istituto per l'anno scolastico in corso, pari a otto, comunicando anche il posto occupato nella graduatoria in questione dall'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor X. YYY

contro

Amministrazione resistente: AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

Fatto

Il signor X. YYY, il 9 giugno 2009, ha presentato un ricorso alla scrivente Commissione avverso la decisione del 6 maggio 2009 dell'AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) di accoglimento della richiesta di accesso del signor W. YYY volta ad avere copia degli atti "che giustificherebbero la conduzione ad opera di X. YYY di taluni fondi agricoli, ivi identificati con dettaglio dei dati catastali", nonostante l'espresso atto di opposizione da lui stesso formulato all'accesso in questione.

Il 18 giugno 2009, l'amministrazione resistente ha inviato una memoria difensiva alla scrivente Commissione nella quale ha chiesto il non accoglimento del ricorso in questione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico, trattandosi di un ente strumentale della Regione Veneto riconducibile dunque al novero delle amministrazioni regionali.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

Fatto

Con decisione del 16 dicembre 2008, la scrivente Commissione ha sospeso la decisione sul ricorso presentato il 24 novembre 2008 dalla signora, rilevando la presenza di controinteressati non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso e invitando l'amministrazione resistente a provvedere alla notifica del ricorso stesso a questi ultimi.

La signora, il 20 ottobre 2008, infatti, presentava un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per “approntare e delineare la propria linea difensiva processuale” e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente asseriva una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe avuto intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora, il 24 novembre 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Con nota del 21 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente a questa Commissione che, in data 27 gennaio 2009, ha comunicato alla che a dovere adempiere all'obbligo di notifica ai controinteressati debba essere la stessa parte ricorrente ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 /2006.

La signora, peraltro, il 23 febbraio 2009, un volta ricevuta tale ultima comunicazione, aveva messo in mora l'amministrazione resistente invitandola ad effettuare la notifica ai controinteressati, così come già prescritto dalla Commissione.

Diritto

La Commissione relativamente alla nota ricevuta dall'Agenzia delle Entrate con la quale l'amministrazione stessa non accetta l'invito formulato lo scorso 16 dicembre 2008 di effettuare la notifica alle parti controinteressate nel ricorso in questione, osserva quanto segue.

L'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 "notifica ai controinteressati" prescrive che "la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1".

Il rifiuto opposto dall'amministrazione resistente sulla base dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006 in tale ipotesi non ha fondamento poiché tale prescrizione può ritenersi applicabile solo nel caso in cui le generalità delle parti controinteressate siano note al ricorrente "già in sede di presentazione della richiesta d'accesso", situazione non riscontrabile nel caso di specie, per il quale invece si ritiene riferibile l'art. 3 del medesimo decreto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata la comunicazione dell'amministrazione resistente, la invita nuovamente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane

Fatto

Il signor, agente scelto della Polizia di Stato, il 20 dicembre 2008, ha chiesto al dirigente competente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia di Milano di avere copia dei documenti relativi al procedimento amministrativo riguardante la segnalazione disciplinare, datata 10 ottobre 2005, effettuata nei suoi confronti a firma del Questore di Vercelli, per potere provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, lo scorso 5 febbraio 2009, ha trasmesso al signor la documentazione richiesta omettendo i dati personali e riservati di terzi soggetti, richiamati nella stessa.

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza di accesso, il signor il 9 febbraio 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l'accesso integrale alla documentazione richiesta.

Il 16 febbraio 2009, il signor ha presentato un'integrazione al presente ricorso, specificando nuovamente il proprio interesse all'accesso richiesto ed in particolare che la suddetta segnalazione è stata di ostacolo alla sua richiesta di trasferimento, senza che gli venisse mai notificata alcuna contestazione di addebito disciplinare riconducibile alla segnalazione stessa.

Nella medesima data, la Questura di Vercelli ha inviato una nota con cui ha comunicato di avere già consentito l'accesso in ottemperanza della decisione della scrivente Commissione del 14 gennaio u.s., mentre il 19 febbraio u.s. il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato di avere trasmesso la documentazione richiesta dal sig. al reparto di appartenenza del medesimo al fine di soddisfarne l'istanza di accesso presentata.

Con decisione del 24 febbraio 2009, la scrivente Commissione ha sospeso ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica dello stesso ai controinteressati per consentirgli un'eventuale liberatoria rispetto ai dati richiesti ovvero un'espressa opposizione all'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

In data 8 giugno 2009, la Questura di Vercelli ha trasmesso il verbale di notifica redatto il 3 giugno 2009, da cui risulta che la parte controinteressata è stata informata della richiesta di accesso presentata dal Signor - relativa all'esposto inviato dalla stessa alla Questura in data 29 settembre 2005 - nonché della pronuncia della Commissione del 24 febbraio 2009. Dal verbale risulta altresì l'espressa opposizione della parte controinteressata all'accesso del Signor ai dati richiesti.

Diritto

La Commissione - pur rilevando l'espressa opposizione all'accesso, formulata dalla parte controinteressata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 - ritiene fondato il ricorso presentato dal signor, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria sul tema, secondo cui il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo o disciplinare (cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5).

In linea generale, "va premesso che il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto direttamente dal legislatore grazie al vasto intervento riformatore operato dal Codice dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), dalla Legge n. 15/2005 (recante la novella alla Legge n. 241/90) e dal d.P.R. n. 184/2006, che hanno, nella sostanza ed in estrema sintesi, cristallizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Ad. Plen. n. 5 del 1997), avanzando in ogni caso la soglia di tutela dell'accesso.

In particolare l'art. 59, del Codice dati personali, fatta salva l'applicazione della disciplina derogatoria sancita dal successivo art. 60 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ha demandato interamente alla Legge n. 241 del 1990 la regolamentazione del rapporto accesso-privacy anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari".

Secondo l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nel caso in esame, il ricorrente avanza istanza di accesso al fine di conoscere le generalità di chi ha effettuato l'esposto alla Questura di Vercelli, per procedere alla tutela dei propri diritti, essendo tale segnalazione risultata di ostacolo alla sua richiesta di trasferimento. Non vengono quindi in rilievo dati sensibili o supersensibili di cui al menzionato art. 60.

In conclusione, secondo il giudice amministrativo di prima istanza, T.A.R. Brescia Lombardia Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, "poiché la denuncia o l'esposto non possono considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti «denunciati», nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l'art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni".

PLENUM 23 GIUGNO 2009

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: B.A.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Perugia

Fatto

B.A., quale proprietario di un immobile confinante con quello del sig. P.P., ha chiesto all'amministrazione provinciale di potere accedere ai seguenti documenti:

1. progetto strutturale di cui al permesso di costruire n. 8518 rilasciato dal comune di Spoleto il 29 agosto 2003 a B.M. e G.L. ed eventuali modifiche, in particolare al successivo permesso di costruire (n. 38021 del 1 ottobre 2007) rilasciato dal comune di Spoleto;

2. relazione del sopralluogo effettuato il 1 agosto 2008 dai tecnici dell'ufficio controllo costruzioni presso l'abitazione del ricorrente;

3. relazione dei calcoli e relazione tecnica illustrativa riguardanti la ristrutturazione della proprietà del ricorrente.

Specifica il ricorrente nell'istanza di accesso che i documenti di cui al punto n. 1 sono necessari per verificare una eventuale violazione della normativa vigente in materia antisismica ed in materia di sicurezza.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione provinciale B.A. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare alla provincia resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria del 22 giugno, ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1 atteso che i medesimi non hanno natura di documento amministrativo, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 perché i medesimi sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e, infine, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione afferma che il ricorrente sia carente di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – 2° reparto, 5 divisione

Fatto

Il sig. in data 19 marzo u.s. ha chiesto alla Sezione distaccata personale in congedo della Regione Lazio l'accesso al provvedimento medico legale sulla cui base è stato disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio per infermità dello stesso richiedente.

Con nota dello scorso 23 aprile la Sezione distaccata personale in congedo della Regione Lazio correttamente trasmetteva la predetta istanza all'amministrazione resistente, alla quale il documento era stato inviato nel dicembre del 1999.

Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto riscontro, il sig. in data 13 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente (pervenuto il 18 giugno) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente e quindi l'accesso deve essere consentito.

PQM

PLENUM 23 GIUGNO 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.